



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014;

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

- l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale all'articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014, disponendo:

- l'abrogazione, dal 25/06/2014, dell'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'introduzione all'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557- quater, che prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014, Legge di stabilità 2015, il quale prevede che:

- gli Enti Locali per gli anni 2015 e 2016 destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle Province/Enti di area vasta destinatarie dei processi di mobilità;

- esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità dalle Province/Enti di area vasta, fatta salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario, gli stessi Enti destinino anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;

- fermi restando i vincoli del patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 articolo 1 della Legge n. 296/2006;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Richiamato, altresì, l'articolo 1, comma 234, della Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015";

Dato atto che con nota del 29 febbraio 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato sul predetto portale che nella Regione Emilia Romagna, dal momento che non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016;

Verificato che rispetto alle disposizioni in materia di limiti di spesa del personale introdotte dal citato Decreto Legge n. 90/2014, anche alla luce della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21/2014, l'Ente rispetta detti limiti come risulta dalla situazione sotto rappresentata:

- valore medio del triennio 2011/2013 spesa di personale : € 10.206.659,19;
- spesa di personale preventivo 2016: € 9.205.493,37;

Viste

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG, con la quale la Corte enuncia quale principio di diritto che "le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato";

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, con la quale la Corte, alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, conferma la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 L. 296/2006, in materia di riduzione della spesa di personale;

Che:

- la situazione dell'Ente rispetto al parametro enunciato al precedente capoverso e dato atto che lo stesso risulta rispettato, come segue:

incidenza spesa di personale rispetto alle spese correnti:

- anno 2013 36,54%;
- anno 2014 33,16%;
- anno 2015 31,73%;

- il limite del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2016 risulta, alla luce dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, fissato in € 58.772,94, valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 25% delle cessazioni dal servizio anno 2015;

Come dichiarato nell'atto deliberativo che per la copertura del turn over, è in atto una ricognizione e non si procede, pertanto, per ora, alla precisa identificazione dei possibili posti, anche alla luce dei limiti di spesa finanziata per il personale nel bilancio 2016/2018;

Ricordato che le cessioni del contratto di lavoro di un dipendente di una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 (per mobilità volontaria o trasferimento di funzioni) sono da considerarsi "neutre" se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non devono essere conteggiate tra le cessazioni così come in entrata non devono essere considerate tra le assunzioni;

Riscontrato che è stata effettuata opportuna ricognizione rispetto alle necessità di integrazione e/o aggiornamento del Piano assunzioni anno 2016 e che, rispetto a quanto deliberato con atto n. 18/2016, risulta necessario operare le seguenti modifiche:

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale - cat. C - mediante mobilità esterna;
- proroga assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" - cat. D1;

Preso atto che l'integrazione e aggiornamento della programmazione proposti sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2016 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;

- quanto al disposto dal comma 234, articolo 1, Legge n. 208/2015 – legge di stabilità 2016, lo stesso risulta rispettato in quanto si prevede l'assunzione unicamente di un operatore di polizia municipale;


Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi;

esprime, ai sensi dell'art. 19 della L. 28/12/2001 n. 448, e dell'art. 239 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 267 parere:

favorevole

Casalecchio di Reno, 23 maggio 2016

Il Presidente Dott. Massimo Carlomagno



Il Revisore Dott. Gabriele Merzari



Il Revisore Dott. Roberto Bianchi

